



COMUNE DI GIARRE
PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

**SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI GEOLOGICHE E GEOGNOSTICHE
RIQUARDANTI OPERE PUBBLICHE**

Il disciplinare che segue è redatto in esecuzione della deliberazione consiliare n° 3 del 16/01/2001, esecutiva, con la quale il Consiglio comunale ha approvato il regolamento sul conferimento degli incarichi professionali.

Art.1

L'Amministrazione comunale di Giarre (P.IVA n° 00468980875) rappresentata dal Dirigente III Area -LL.PP. che d'ora in poi sarà indicato semplicemente "l'Amministrazione", affida al professionista Dott. Geologo _____, nato a _____ il _____ residente in _____, in Via _____ n° _____ CAP _____, iscritto all'albo professionale dei Geologi di Sicilia con il n° _____ ed avente C.F. _____ e P. IVA _____, in seguito indicato semplicemente "il Professionista", l'incarico del servizio di studio geologico relativo al progetto definitivo/esecutivo del contratto di quartiere II " Teatro al Carmine ", giusta Determina Dirigenziale di affidamento n. _____ del _____

Costituisce patto espresso ed essenziale che tale affidamento rimane condizionato al perfezionamento degli atti propedeutici alla realizzazione dell'opera;

Art.2

Il Professionista svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione e delle eventuali indicazioni dei competenti uffici ; esso resta obbligato alla rigorosa osservanza delle norme tecniche contenute nel DPR n°554/99 "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di Lavori Pubblici 11 Febbraio 1994, n°109" e s.m.i. e delle normative in materia di opere pubbliche vigenti nell'ambito della Regione siciliana.

Devono, altresì, essere osservate tutte le norme prescritte da decreti e circolari specificatamente in materia di prestazioni oggetto della presente convenzione, nonché del nuovo T.U. Ambientale Dgls. N.152 /2006

Sia nello studio che nella sua compilazione, il progetto dovrà essere sviluppato in tutti i suoi particolari ed allegati, giusta le norme per la compilazione dei progetti delle opere dello Stato di cui alla legge quadro sui lavori pubblici vigente ed alle altre disposizioni che impartirà in proposito l'Amministrazione.

Ai sensi del comma 5 art. 8 del regolamento per il conferimento degli incarichi professionali approvato con delibera del Consiglio comunale n°03 del 06/01/2001, è fatto divieto al professionista

incaricato di accettare altri rapporti professionali o di lavoro che sono incompatibili con l'incarico di cui alla presente convenzione, pena la risoluzione della stessa.

Art.3

Il Professionista è tenuto a presentare all'Amministrazione lo studio geologico specialistico nel termine di giorni _____ dalla data in cui viene notificato l'approvazione del presente disciplinare, il progetto definitivo (studi geologici), in originale e n° 4 copia su supporto magnetico, completo di:

- studio degli aspetti morfologici dell'area interessata dall'opera e di tutte le altre notizie di carattere geologico;
- carte tematiche, profili, grafici in scala e numero adeguato ad individuare e meglio illustrare le previsioni progettuali ove necessarie ;
- quant'altro necessario giusta le norme per la compilazione dei progetti delle opere dello Stato di cui alla legge quadro sui lavori pubblici vigente.

Qualora la presentazione di tutti gli elaborati dello studio venisse ritardata oltre il termine sopra stabilito, sarà applicata una penale pari allo 0.3 % sulla sola voce dell'onorario, esclusa, quindi, l'aliquota del rimborso spese.

L'Amministrazione resterà libera da qualsiasi obbligo verso il Professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e/o rimborso spese relativi al progetto, nel caso che il ritardo di presentazione degli elaborati ecceda i giorni 20 (venti), salvo rivalsa dell'Amministrazione per eventuali danni subiti.

Art.4

Il Professionista si obbliga ad introdurre nel progetto definitivo, anche se già elaborato, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni e aggiornamenti di tavole ed allegati che si rendessero necessari, che non stravolgano le precedenti indicazioni fornite, derivanti da eventuali mutate esigenze, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, per la definitiva approvazione del progetto stesso da parte degli Uffici ed Enti competenti, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Il Professionista provvederà a quanto sopra entro un tempo congruo e comunque non superiore a gg. _____ dalla data in cui saranno agli stessi impartite le relative istruzioni, salvo eventuali proroghe che potranno essere concesse, caso per caso, per motivi indipendenti dalla volontà degli stessi.

Per il ritardo oltre il limite sopra stabilito, sarà applicata una penale giornaliera dell'importo pari a quello fissato all'art. 4 per la presentazione del progetto esecutivo.

Art.5

I prezzi unitari delle categorie di lavoro previste in progetto saranno quelli del prezziario regionale, di cui all'art. 31 della Legge regionale 10/08/1978 n°35 e s.m.i., vigenti alla data di presentazione del progetto esecutivo.

Per le categorie di opere non contemplate nel suddetto prezzario o per eventuali scostamenti di prezzo, resi indispensabili da obiettive ragioni, i relativi prezzi unitari dovranno essere giustificati con apposite analisi i cui costi elementari saranno quelli di mercato corrente alla medesima data di presentazione del progetto esecutivo.

Qualora per l'esecuzione delle stesse indagini geognostiche e geotecniche, affidi direttamente al professionista il compito di acquisire tali indagini, giusto art.3- comma 2- della legge regionale n.4/96, questi, previa autorizzazione dell' Amministrazione, resta obbligato a comunicare alla medesima il nominativo delle ditte e dei prestatori di servizi che intende incaricare

Art.6

Ai fini dell'incarico conferito con la presente convenzione, il Professionista, oltre allo studio geologico relativo al progetto definitivo è tenuto a fornire all'Amministrazione lo studio geologico relativo al progetto esecutivo completo di ogni allegato, in originale e n.4 copie, entro giorni_____ (_____) dalla data in cui viene notificato l'avvenuta acquisizione del finanziamento dell'opera sul progetto definitivo, le seguenti altre prestazioni:

- a) la relazione geologica relativa al progetto esecutivo contenente lo studio di dettaglio sulla situazione morfologica dell'area, sulla natura del sottosuolo e sulle caratteristiche tecniche dei terreni, desunte dalla correlazione delle indagini e delle prove effettuate e sulla situazione idrogeologica del sottosuolo; nonchè tutti quegli altri elementi e dati relativi a problemi di natura geologica che possono dare maggiore completezza all'incarico ricevuto, in relazione anche alle soluzioni che dovranno, successivamente, essere adottate in sede di redazione del progetto dell'opera. La relazione geologica sarà corredata da carte tematiche, grafici in scala e numero adeguato a meglio illustrare le parti;
- b) la direzione dei lavori geognostici in sito ed in laboratorio con accertamento della loro giusta esecuzione;
- c) l'elaborazione derivante dalle prospezioni in sito e dalle analisi e prove di laboratorio.
- d) l'assistenza alla Direzione dei Lavori per gli aspetti di natura geologica che si manifesteranno durante l'esecuzione dell'opera e durante le visite di collaudo.

Art.7

L'onorario per le prestazioni rese dal Professionista nell'adempimento dell'incarico di cui alla presente convenzione sono così determinati :

-Redaziione dello studio geologico relativo al progetto definitivo in presuntivo €._____ ,pari a quello di aggiudicazione , determinato in applicazione della "Tariffa per le prestazioni professionali dei Geologi" approvata con D.M. 18/11/1971 e successive modifiche e aggiornamenti. Nel caso in cui trattasi di prestazioni compensate a percentuale (art. 18 del D.M. 18/11/1971), ai sensi dell'art. 21 della vigente tariffa professionale si attribuiscono all'opera oggetto del presente disciplinare le classi e categorie della tabella allegata al D.M. 18/11/1971 sulla base del ribasso applicato sull'importo a base d'asta ;

-Redazione studio geologico relativo progetto esecutivo in presuntivo € _____, pari a quello di aggiudicazione calcolato sulla base della Tabella allegata al D.M. 18/11/1971 sulla base del ribasso offerto sull'importo a base d'asta

Gli importi base sui quali si applicano le percentuali, sono quelli consuntivi lordi delle varie classi e categorie dell'opera. A questi effetti per consuntivo lordo dell'opera si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture, ed ai laboratori specializzati, computati al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo e senza tener conto invece delle eventuali detrazioni che il direttore dei lavori o il collaudatore potesse aver fatto per colpa dell'impresa sia durante il corso dei lavori sia in sede del conto finale o di collaudo.

2) Nel caso di risoluzione o rescissione, a termine delle vigenti disposizioni, dei contratti di appalto dei lavori per lo studio geologico, spetterà al professionista un'aliquota dell'onorario dovuto, da commisurarsi all'importo complessivo dei lavori eseguiti con l'incremento del 25% per incarico parziale (purchè l'importo non superi le competenze per incarico totale), se trattasi di prestazioni compensate a percentuale o un onorario calcolato sulla base delle effettive prestazioni rese se esso va computato a vacazione, a discrezione o a quantità.

Nessun compenso o indennizzo, oltre quelli a lui spettante per la redazione del progetto definitivo/ esecutivo di cui all'art. 4 sarà corrisposto al Professionista, nel caso che i lavori dallo stesso progettati per qualsiasi motivo non abbiano comunque inizio.

Il recesso dell'incarico da parte del Professionista nella fase di redazione del progetto comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese salvo rivalsa dell'Amministrazione per eventuali danni provocati.

Art. 8

A rimborso delle spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio dai professionisti e dal loro personale d'aiuto per qualsiasi motivo attinente le prestazioni di cui alla presente convenzione, nonché delle altre spese di qualunque natura incontrate si provvede mediante l'applicazione della percentuale del 30%, 40%, 60% sull'importo dell'onorario in relazione alla distanza del domicilio del professionista.

Art. 9

Il professionista dovrà eseguire personalmente l'incarico assunto; possono, tuttavia, in caso di necessità, avvalersi, a norma dell'art. 5 del D.M. 18/11/1971, previa autorizzazione dell'Amministrazione, dell'opera di collaboratori di concetto e di ausiliari sotto la propria direzione e responsabilità, sempre che gli importi per tali prestazioni siano già previste tra le somme a disposizione nel progetto, e, comunque senza che ciò possa per qualsiasi ragione costituire aggravio economico alcuno o maggiori oneri a carico dell'Amministrazione oltre quelli nei confronti del professionista discendente al presente disciplinare

L'onorario e le spese, effettivamente sostenute e documentate, per le prestazioni di detti collaboratori ed ausiliari sono a carico dell'Amministrazione nel caso in cui l'onorario del Professionista è determinato a vacazione, indipendentemente dalle competenze dello stesso. Sono invece a carico del Professionista se l'incarico è compensato a quantità o a percentuale o a discrezione.

Art. 10

Oltre al rimborso delle somme di cui all'art. 9, alla corresponsione dell'onorario di cui all'art. 8, null'altro spetta al professionista a qualsiasi titolo per l'incarico di cui alla presente convenzione. Tutte le altre spese necessarie per l'espletamento dell'incarico sono a carico dello stesso in conformità ed ai sensi dell'art. 19 del decreto ministeriale 18 novembre 1971. Nel caso in cui, ai sensi del 5° comma del punto 7 della circolare 14 maggio 1986, n. 1610/D.R. la sorveglianza all'esecuzione delle indagini geognostiche richieda un'assistenza continua ai fini della corretta espletazione dell'incarico, sono, possono essere previste le maggiorazioni ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto ministeriale 18 novembre 1971 fino al massimo convenuto nella ragione del 50% dell'aliquota spettante per la direzione dei lavori delle indagini geognostiche di cui al precedente art. 7.

Art. 11

Le somme per onorario e spese dovute per le prestazioni di cui alla presente convenzione verranno corrisposte al professionista su parcella vistata dal relativo ordine professionale.

Art. 12

Qualora il professionista incaricato di eseguire l'opera in tutto il suo sviluppo completo (dal progetto iniziale fino al compimento ed alla liquidazione), venga limitato, in corso d'opera l'incarico ad alcune prestazioni parziali, la valutazione dei compensi a percentuale è fatta sulla base delle aliquote indicate nella Tab. IV della Tariffa Professionale di Geologi, approvata con D.M. 18/11/1971 e s.m.i., aumentate del 25%.

Nessuna maggiorazione sulle aliquote, di cui alla suddetta tabella, va applicata nel caso in cui l'incarico originario preveda la parzializzazione delle prestazioni.

Art. 13

Il Professionista, nell'espletamento dell'incarico, si atterrà alle direttive impartite dall'Amministrazione committente.

Art. 14

Il Progetto resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione la quale potrà, a suo insindacabile giudizio darvi a meno esecuzione, come ad introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte, che a suo giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dai Professionisti possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempreché non venga, in definitiva, modificato sostanzialmente il progetto nei criteri informativi essenziali.

Art. 15

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione, e che non si fossero potute definire in via amministrativa saranno demandate all'Autorità Giudiziaria Ordinaria

Art. 16

Sono a carico del Professionista tutte le spese del presente Atto e le conseguenziale nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni. Sono a carico dell'Amministrazione le somme da corrispondersi all'Ordine professionale per il rilascio del parere sulla parcella, l'I.V.A. professionale e quant'altro dovuto per Legge.

Art. 17

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono a proprio domicilio:

- 1) Il Dirigente Area Tecnica _____, nella qualità come sopra e per ragioni della carica ricoperta presso il Palazzo di Città del Comune di Giarre;
- 2) Il Professionista _____ presso la sede di Via _____ n. _____-Giarre

Art. 18

Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare si fa riferimento alla Tariffa delle Prestazioni Professionali dei Geologi, approvata con D.M. 18/11/1971 e s.m.i.
Giarre, lì

Il Professionista

Il Dirigente III Area-RUP